

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(**LOMBARDINI**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**PANDOLFI**)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(**ANDREATTA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Per il comparto dell'alluminio del Gruppo EFIM, che pur ha registrato nel corrente anno alcuni sintomi di ripresa sui mercati mondiali, le esigenze finanziarie straordinarie sono conseguenti al fatto che non può ancora essere dato avvio alla realizzazione del piano di ristrutturazione — elaborato dall'ente dopo l'affidamento allo stesso, su direttive CIPE del dicembre 1972, delle aziende in crisi ex Montedison e SAVA — che consentirà, attraverso la prevista verticalizzazione delle produzioni (tutta da realizzare con investimenti nel Mezzogiorno), di attenuare gli effetti negativi dei cicli sfavorevoli e di ottenere tutti i vantaggi di quelli favorevoli, anche per consentire che proceda un normale sviluppo dell'attività corrente.

L'eccessiva sottocapitalizzazione delle aziende — che ha visto, nel 1978, incidere gli oneri finanziari sul fatturato per il 9 per cento, con punte del 16 per cento per l'ALSAR —, in uno con l'assenza di un piano di settore per l'alluminio elaborato nell'ambito della legge n. 675 del 1977, fa venire meno le premesse necessarie per la concreta attuazione del programma di ristrutturazione EFIM.

Negativi influssi si hanno, altresì, in Italia, a causa della mancata attuazione del provvedimento CIPE del dicembre 1977 tendente ad allineare i costi energetici per l'industria nazionale dell'alluminio a quelli dei concorrenti comunitari.

Per il 1979, a causa del progressivo appesantimento della situazione finanziaria,

sono previste dall'EFIM, per il comparto specifico, perdite complessive dell'ordine di 60 miliardi di lire, di cui circa 30 miliardi di lire afferiscono ad oneri pregressi definiti nel corso dell'anno a seguito del conseguimento lodo arbitrale su una questione tra Cantiere navale Breda, aziende del comparto dell'alluminio (ALSAR e ALUMETAL) e Almare del Gruppo IRI conseguente ai livelli insostenibili raggiunti dai noli per il trasporto della bauxite con navi appositamente commesse a detti cantieri nei primi anni '70.

Il lodo arbitrale ha posto a carico del Gruppo EFIM oneri per circa lire 110 miliardi complessivi, di cui circa lire 80 miliardi a carico del Cantiere navale Breda e circa lire 30 miliardi a carico delle aziende del comparto dell'alluminio con conseguenti gravissimi riflessi di ordine finanziario sulle stesse.

Per fronteggiare l'emergenza rappresentata dalla impossibilità di procrastinare gli in-

terventi sui capitali, dovuti a norma del codice civile, pena la messa in liquidazione delle aziende, nonché ritenuti indispensabili per garantire la continuità dei programmi in corso, l'intervento straordinario dello Stato di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge è stato previsto in lire 100 miliardi.

Queste obiettive caratteristiche di urgenza giustificano la parziale deroga operata dal presente disegno di legge nei confronti dell'iter procedurale previsto dalla legge n. 675 del 1977 il quale, peraltro, avrà modo di produrre tutti i suoi effetti trattandosi, nel caso, di interventi non rinviabili ai quali dovranno seguire prontamente quelli destinati a riordinare i programmi per cui le disposizioni della citata legge sono state formulate, programmi che potrebbero essere pregiudicati ove non si adottassero gli interventi attuali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per urgenti ed inderogabili esigenze finanziarie — in considerazione della grave situazione in cui versano alcune imprese per le quali si richiede, anche per evitare pericolose situazioni di illiquidità, una certa ricapitalizzazione a seguito delle riduzioni rese necessarie per il risanamento delle perdite — è conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM, per l'anno 1979, la somma di lire 100 miliardi per il comparto dell'alluminio.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.